

smesso un filmato inerente gli scontri verificatisi in occasione della manifestazione indetta da varie sigle e associazioni contro il vertice dei ministri europei svoltosi a Roma il 4 ottobre 2003;

nel filmato in questione si vede un agente di polizia picchiare un uomo di circa sessant'anni, presente sul luogo degli scontri; l'uomo appare indifeso e senza alcuna intenzione di offendere ma, nonostante ciò, l'agente lo colpisce ripetutamente fino a provocargli un'ampia ferita alla testa, che, secondo il commento dei conduttori della trasmissione, viene procurata dal gancio metallico del manganello, impugnato al contrario;

nel filmato le sembianze dell'agente appaiono chiaramente riconoscibili durante tutta la dinamica dell'episodio in questione;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine interna tesa ad accertare le generalità dell'agente e a appurare le motivazioni del suo comportamento, che appaiono decisamente non consone alle regole di condotta che gli operatori dell'ordine sono tenuti a rispettare in occasione di scadenze di piazza —:

se non ritenga opportuno, anche in considerazione della necessità di tutelare la professionalità e la reputazione degli agenti impegnati nella giornata del 4 ottobre 2003, sanzionare adeguatamente il comportamento dell'agente, qualora fossero accertate le sue responsabilità. (4-07650)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

in data 7 agosto 1998 veniva sottoscritto, dall'ARAN e dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali: CISL,

CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB e UGL, l'accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

in data 7 luglio 2003 l'ARAN e le organizzazioni e confederazioni sindacali: Cgil Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Federazione Nazionale Gilda-Unams, Cgil, Cisl, Uil e Confsal hanno sottoscritto un protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del comparto scuola e la tempistica delle procedure elettorali;

dall'inizio del mese di ottobre sono state avviate le procedure elettorali nelle diverse istituzioni scolastiche italiane e per il prossimo 20 ottobre è previsto l'annuncio delle elezioni per il rinnovo delle RSU;

in numerose istituzioni scolastiche i dirigenti stanno rifiutando di concedere assemblee sindacali per la presentazione delle liste alle organizzazioni o confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

tale atteggiamento di fatto costituisce una limitazione della democrazia sindacale e limita il diritto del personale docente ed ATA di poter conoscere le posizioni e proposte delle diverse OOSS per le elezioni delle RSU, di poter scegliere a quale assemblea prendere parte nell'esercizio della libertà sindacale —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per rimuovere tale discriminazione e permettere anche alle organizzazioni e confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola di partecipare alla campagna per le elezioni per il rinnovo delle RSU a parità di condizione con le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale della scuola;

se non ritenga di dover impartire indicazioni urgenti agli uffici scolastici regionali ed ai dirigenti scolastici al fine di permettere lo svolgimento di assemblee sindacali per la presentazione delle liste per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie anche alle organizzazioni o confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

(2-00920)

« Titti De Simone ».

Interrogazione a risposta scritta:

ANTONIO RUSSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

Esposito Marco, nato a Napoli il 10 febbraio 1987, e residente a Cesa (CE) in Via Leopardi n. 1, diversamente abile (ritardo psico-motorio medio-grave), ha frequentato la scuola materna comunale in Sant'Arpino (CE);

è già stato penalizzato — a causa della data di nascita — per l'iscrizione alle elementari, infatti ha frequentato la prima elementare a circa otto anni;

ha ripetuto la quinta elementare per avere ulteriori opportunità d'apprendimento, così come suggerito dall'istituto scolastico;

l'iscrizione alla scuola media « E. de Filippo » di San Nicola la Strada (CE) è avvenuta nell'anno scolastico 2000/2001 ed è stata subordinata alla frequenza presso un centro per disabili sito nella stessa località;

la frequenza è stata regolare fino al 2003;

Marco ha frequentato la scuola media con volontà ed entusiasmo, non ha mai manifestato segni di rifiuto, tant'è che nei giorni festivi si esprimeva dicendo « mamma voglio andare a scuola ». È un ragazzo vivace, nonostante le sue difficoltà verbali è sempre riuscito a socializzare sia con i compagni che con gli insegnanti, durante l'anno scolastico 2000/2003 i genitori, più

volte a colloquio con gli insegnanti, hanno espresso la possibilità, motivata e fondata, di far ripetere a Marco la terza media al fine di fargli incrementare le capacità relazionali e cognitive. L'insegnante di sostegno è stato dello stesso parere. Far ripetere la terza media a Marco, e non inserirlo in un Istituto superiore, dato il grave *handicap*, gli avrebbe dato la possibilità di approfondire il percorso didattico e di socializzazione in un ambiente a lui familiare anche, nella considerazione ulteriore, che gli istituti superiori consentono l'iscrizione di portatori di *handicap* che hanno conoscenze minime di scrittura e lettura, ciò che a Marco manca;

molto prima degli esami i genitori di Marco si sono presentati dal dirigente scolastico, nella persona del dottor Sebastiano Lentini, prospettando, così come già avvenuto con gli insegnanti, anche a quest'ultimo, l'opportunità di far ripetere l'anno scolastico per il fatto che il predetto figliuolo, era ben inserito presso la scuola media e si riscontravano evidenti segni di partecipazione attiva alla vita scolastica;

in tale occasione il dirigente, dottor Sebastiano Lentini, ha manifestato le proprie perplessità in quanto, a suo dire, in un incontro preliminare, il gruppo di lavoro *handicap*, aveva dato parere favorevole all'ammissione di Marco agli esami; sta di fatto che tale circostanza veniva appresa solo in quel momento dai genitori di Marco che, non condividendone la scelta, per i motivi innanzi illustrati, chiedevano un incontro formale, così come per legge, con il GLH, alla presenza anche dell'insegnante di sostegno;

rassicurati dal dirigente sulla celerità dell'incontro per le esigenze prospettate, giammai l'incontro si è svolto e giammai la questione è stata affrontata dal dirigente scolastico né da altri addetti al settore non tenendo, nel contempo, in assoluta considerazione il parere dei genitori che, comunque, sono entrambi professionisti e la madre è anche assistente sociale;

Marco, purtroppo, è stato ammesso agli esami come se tutte le aspettative e le

aspirazioni dei genitori, ampiamente comunicate e motivate al dirigente ed agli insegnanti fossero fatti generici e non finalizzate nell'interesse di Marco;

i genitori, che si erano affidati e fidati *in primis* del dirigente, degli insegnanti, dell'insegnante di sostegno, i quali tutti avevano assicurato che ogni decisione sarebbe avvenuta « ascoltando anche loro », si trovarono traditi nelle aspettative del figliuolo sia sotto l'aspetto didattico che familiare e, assumendosi ogni responsabilità, decisero di non presentare Marco agli esami di licenza media;

in data 17 giugno 2003, i genitori di Marco ricevettero dalla scuola un telegramma nel quale chiedevano di giustificare l'assenza del minore;

nel mese di luglio 2003, i genitori, ritenendo il figlio ripetente, hanno presentato domanda di reiscrizione alla classe terza media, così come avviene con tutti i soggetti non portatori di *handicap* che non si presentano a sostenere gli esami;

contro ogni aspettativa il 28 agosto 2003, contattato telefonicamente l'istituto per conoscere la data d'inizio delle lezioni, i genitori di Marco venivano informalmente notiziati che il proprio figliolo non era stato inserito nell'elenco degli alunni dell'istituto « De Filippo » per l'anno scolastico 2003/2004 e che la ufficialità della comunicazione sarebbe pervenuta a mezzo posta;

il giorno dopo, ovvero il 29 agosto, e, quindi, a pochi giorni d'inizio dell'anno scolastico, il papà di Marco si reca presso la scuola per avere delucidazioni dal dirigente scolastico che, nella circostanza, non era in sede;

in tale data viene notificata al genitore di Marco la nota prot. n. 2362/03 a firma del dottor Lentini Sebastiano, dalla quale risulta, tra l'altro, che « data l'età anagrafica di Marco, che ha compiuto sedici anni è fuori dall'obbligo scolastico (...) la domanda di reiscrizione di suo figlio Marco alla classe terza per il prossimo anno scolastico non può essere accolta »;

dopo alcuni giorni i genitori ritornano alla scuola « De Filippo » dove incontrano il dirigente che informa loro di aver inviato, in data 15 luglio 2003, un quesito al dirigente CSAP di Caserta, nella persona del dottor Ercole Immaturo, ravvisando quanto venutosi a creare e che dallo stesso non ebbe mai risposta bensì solo notizie telefoniche da un funzionario del CSAP il quale avrebbe risposto che con l'autonomia il solo responsabile è il dirigente scolastico, unico soggetto che ha facoltà decisionali;

pertanto, per quanto verificatosi, Marco non può frequentare più la scuola media, anzi, a detta del dirigente scolastico, ai genitori, poteva essere iscritto, pur non avendo assolto all'obbligo scolastico, direttamente alla scuola media superiore;

nonostante l'insistenza a far sì che il dirigente scolastico cambiasse opinione e che i genitori si facessero carico di tutte le proprie responsabilità anche di una denuncia per evasione scolastica, il dirigente scolastico ha motivato la sua decisione di non accettare l'iscrizione di Marco per raggiunti limiti d'età, in palese violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *c*) della legge n. 104 del 1992;

inutili e vani sono stati tutti i tentativi finalizzati all'inserimento di Marco a scuola, tuttavia nulla è stato raggiunto;

nei giorni successivi i genitori di Marco si sono recati, personalmente, al CSAP, dal dottor Di Matteo, il quale dopo aver ascoltato i « fatti » si è riservato di dare risposta il giorno dopo esprimendo da subito un possibile esito positivo. Nulla di fatto. Solo dopo alcuni giorni la madre di Marco è riuscita a comunicare con il dottor Di Matteo, il quale, a quanto risulta all'interrogante, ha riferito di aver rappresentato il « caso » al dirigente, dottor Ercole Immaturo e che lo stesso avrebbe riferito che non rientra nelle competenze del CSA rispondere al quesito posto e quindi decidere situazioni che appartengono esclusivamente al dirigente scolastico;

l'articolo 14 comma 1 lettera c) della legge n. 104 del 1992, prevede che alle persone con *handicap* è consentito il completamento dell'obbligo scolastico anche sino al compimento del 18 anno d'età;

Marco, infatti, non legge e non scrive, riconosce soltanto alcune lettere e numeri, un ulteriore anno di frequenza in un ambiente a lui già familiare rappresenterebbe una speranza per cercare di fargli almeno apporre la firma che tra l'altro gli consente di evitare una possibile interdizione (scelta molto dolorosa per un genitore) raggiunta la maggiore età;

Marco quotidianamente chiede (pur troppo ad oggi invano) il giorno di andare a scuola, non è stato preparato psicologicamente all'abbandono né dagli insegnanti né dai genitori, poiché convinti che avrebbe ripetuto la terza media;

l'esclusione dal completamento dell'obbligo scolastico è per Marco una discriminazione; tale discriminazione è vissuta dai genitori con grande sofferenza e disagio, ancor di più se si pensa al trauma che Marco subirà nell'apprendere che non frequenterà più la scuola. Il dirigente scolastico nella lettera di rigetto dell'iscrizione ha scritto: che tale comportamento può essere ritenuto quale « evasione dell'obbligo scolastico » con le conseguenze previste dalla legge, considerato in particolare che Marco è un alunno « diversamente abile »; ci si chiede allora perché a Marco non è data la possibilità di frequentare la terza media e se ad un ragazzo « normale », sarebbe stato concesso di ripetere l'anno;

ci si chiede iniziative perché mai il dirigente scolastico non si sia preoccupato di indire una nuova sessione d'esami, come prevede la legge, per dare la possibilità di completare l'obbligo scolastico anche in considerazione del fatto che i ragazzi diversamente abili sono stati tre a non presentarsi agli esami —

come intenda il Ministro ridare al giovane Marco la possibilità della frequenza scolastica alla terza media così

come tutti i giovani che, non presentandosi agli esami sono tenuti a ripetere l'anno scolastico e, ancor più per Marco che, in ossequio alla legge n. 104 del 1992, articolo 14, può frequentare il ciclo obbligatorio fino al diciottesimo anno di età.

(4-07649)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

BULGARELLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la condizione giuridica dei lavoratori frontalieri italiani nella Repubblica di San Marino, il cui numero raggiunge ormai quasi le 6.000 unità, è da tempo al centro di iniziative legislative in sede nazionale e europea; si tratta di persone residenti in Italia ma che prestano la loro opera in un altro Stato, San Marino; la loro situazione è per molti versi paradossale: essi pagano infatti le tasse imposte dallo stato di San Marino, senza però godere degli stessi diritti dei cittadini sanmarinesi ma da molti anni lo Stato italiano mira a sottoporre a doppia imposizione fiscale il reddito dei cittadini italiani lavoratori all'estero;

già nei primi anni novanta il ministero delle finanze aveva iniziato a inviare richieste di rimborsi fiscali a numerosi lavoratori italiani che lavoravano nello Stato di San Marino, iniziativa poi sospesa e la cui applicazione era stata rinviata alla stipula di un'apposita convenzione tra i due Paesi; il 21 marzo 2003 è stato siglato un accordo bilaterale tra i due Paesi, non ancora votato dal Parlamento italiano, che all'articolo 15 introduce il principio secondo cui i frontalieri dovranno pagare le tasse anche in Italia, godendo però di un abbattimento del 65 per cento che verrà introdotto con una legge ordinaria;

è opportuno sottolineare che la stragrande maggioranza dei lavoratori fronta-